

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi -
Lucro cessante - Computo - Criteri - Decorrenza in ipotesi di
responsabilità extracontrattuale - Dal giorno dell'evento dannoso.

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023 (Rv. 666698 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219,
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043

Corte

Cassazione

2979

2023